

2







PSR Calabria 2014/2020

Faq

(Frequently Asked Questions)

M 8

"Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste".

Annualità 2017.

Pubblicazione del 21/06/2017

- **D:** La cultivar "nserta" in quanto castagno di antico indigenato ed autoctona del territorio calabro, può essere utilizzata nelle composizioni polispecifiche per i rimboschimenti previsti dall'intervento 8.1.1.?
- R: Come esplicitato in FAQ precedenti, nell'ambito dell'Intervento 8.1.1 non è consentita la realizzazione di impianti di castagneti da frutto.
- **D:** Un'azienda, con superfici che ricadono per oltre il 50% su aree a rischio incendio elevato, vorrebbe realizzare, nell'intervento 8.3.1, lavori a scopo preventivo anche su aree non a rischio incendio. Tali lavori di prevenzione effettuati su aree non a rischio incendio sono finanziabili?
- **R:** Nell'ambito dell'Intervento 8.3.1 sono consentiti tutte le azioni "preventive" previste nello specifico bando. La premialità per il rischio incendio, in tal caso, è riconosciuta se gli interventi ricadono nell'area con rischio di incendio "elevato o estremamente elevato" per più del 50% della superficie.
- **D**: Per quanto attiene il possesso di competenze specifiche sulla tematiche di cui alle Focus Area 4C, 5C e 5E, quali sono tali competenze? Quali sono i requisiti personali (titoli di studio, anni di lavoro specifico, e/o altro) che dimostrino di possedere tali competenze? Inoltre si chiede di meglio specificare le modalità di acquisizione di tali competenze, ed i requisiti di base per ottenere le stesse.
- R: Si rimanda al Paragrafo 2 " Descrizione e obiettivi di Misura" della Mis. 8.
 Ai fini della dimostrazione del requisito "Detentore di superfici forestali con competenze specifiche sulla tematica di:
 - **a**. Focus Area 4C Intervento 8.3.1 e 8.4.1 "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi...";
 - **b**. Focus Area 5C Intervento 8.6.1 "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili... investimenti in tecnologie forestali..."
 - **c**. Focus Area 5E Intervento 8.1.1 e 8.5.1 "Promuovere la conservazione e il sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale...";
 - o che si impegna ad acquisirla entro il termine di conclusione dei lavori", si richiede di produrre la documentazione attestante il titolo di studio/le competenze specifiche in materia (es. gestione sostenibile del patrimonio forestale) o dichiarazioni di impegno ad acquisirle entro il termine della conclusione dei lavori.
 - **D:** Su tutte le misure, al capitolo riguardante la documentazione richiesta, vi è un punto che recita: *Carte tematiche ambientali relative alla progettazione*. Di quale tipo di cartografia si tratta? E con quali modalità essa deve essere redatta?









4	R: Per "carte tematiche ambientali" si intende la cartografia, distinta per ciascun tematismo, richiamata nell'ambito dei Criteri di Selezione e disponibile, in parte, sul portale www. psrcalabria.it La cartografia, come riportato chiaramente nei bandi, dovrà essere redatta in formato vettoriale (shp) con proiezione U.T.M. wgs 84 fuso 33 N.
5	D: Al punto 8 delle Disposizioni attuative (documentazione richiesta), non sono menzionate le scale di rappresentazione. Devono essere redatte in una scala predeterminata (1:10000, 1:25000, ecc.) o la scala può essere scelta dal tecnico in virtù della dimensione aziendale e della stampa?
	R: La "scala di rappresentazione" sarà scelta dal tecnico, in ogni caso la scala relativa alla localizzazione degli interventi dovrà essere minimo 1:10.000.
6	D: Sono state previste modalità particolari per la trasmissione dei file vettoriali (shp)? I file SHP poiché contengono attributi (riferimenti geografici, ecc.), vanno inviati in cartelle compresse (es. file zip) le quali, decompresse, potrebbero generare errori e/o incompatibilità di lettura su diversi software GIS. Si prega di chiarire le modalità di trasmissione di questi file (PEC, supporto magnetico, e/o altro).
	R: Per quanto riguarda la trasmissione dei file vettoriali la cartella compressa dovrà contenere l'estensione SHP, DBF, SBX e SHX. I file dovranno essere caricati sul sistema SIAN a corredo della domanda di aiuto e successivamente trasmessi, entro il medesimo termine di scadenza fissato nel bando al Dipartimento all'indirizzo: wwwforeatazione.agricoltura@pec.regione.calabria.it.
7	D: Rientra tra le opere/interventi finanziabili la revisione ed aggiornamento di un Piano di Gestione Forestale già approvato e in scadenza nell'anno 2018?
	R: La possibilità di" aggiornamento" riguarda solo i piani scaduti.
8	D: In tutti gli interventi della misura 8, tra la documentazione richiesta, vi è il "n <i>ulla osta, permesso, o autorizzazione necessaria per la realizzazione</i> ". In fase di presentazione della domanda è necessario possedere il protocollo dell'avvenuta presentazione del titolo abilitativo (es. SCIA Selvicolturale, Istanza autorizz. movimenti terra, ecc.) oppure, come già previsto dal precedente PSR e dalle misura 4 di questo PSR, è necessario allegare solo una dichiarazione di cantierabilità dell'opera, rimandando all'inizio dei lavori la necessità di produrre il titolo abilitativo per la realizzazione dell'opera entro 60/90gg?
	R: Come esplicitato in FAQ precedenti "Al riguardo si chiarisce che i progetti da presentare a termini del bando sono di tipo esecutivo, tuttavia per come consentito al paragrafo relativo alla "documentazione richiesta" di ciascun intervento, è consentita l'integrazione della documentazione autorizzativa successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive; la ricorrenza di tale ultima circostanza rende di fatto il progetto che si allega alla domanda di sostegno di tipo definitivo e non esecutivo. Pertanto, nel caso delle autorizzazioni da allegare alla domanda le stesse potranno essere, ove consentito, dimostrate allegando anche la SCIA." In ogni caso la documentazione da presentare a corredo del progetto deve contenere anche l'Allegato 4 riguardante la dichiarazione "i permessi autorizzativi per la realizzazione dell'opera".
9	D: In merito ai criteri di selezione delle varie sottomisure, il calcolo dei punteggi da assegnare alle domande ritenute ammissibili (ad es. rischio incendio, rischio erosione, ecc.) deve essere effettuato tenendo conto della superficie complessiva riportata sul fascicolo aziendale (sia essa agricola e/o forestale) o considerando soltanto l'area in cui si intende effettuare l'intervento?









	R: Come esplicitato in FAQ precedenti Per l'attribuzione del punteggio relativo al Criterio di Selezione "superficie appartenente alle aree a rischio incendio o a rischio erosivo, ecc." almeno il 50% della superficie oggetto d'intervento e quindi di selezione deve ricadere nell'area presa in considerazione.
10	D: Nella documentazione viene richiesto: "nulla osta, permesso o autorizzazione necessaria per la realizzazione dell'intervento oppure documentazione attestante l'avvenuta presentazione presso le autorità competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi e nulla osta". Nel caso in cui si chiede il finanziamento di un Piano di Gestione (PdG) di una proprietà ricadente in un'area protetta di Rete Natura 2000, il PdG deve essere sottoposto a Valutazione di incidenza al Dipartimento Ambiente. In base alle disposizioni attuative per la richiesta di finanziamento sono richiesti un inquadramento del complesso assestamentale, una breve trattazione delle tematiche assestamentali e una mappa catastale sovrapposta a una prima fotointerpretazione. In questo caso, il nulla osta da parte del Dipartimento Ambiente, verrà rilasciato dopo aver esaminato il PdG definitivo ammesso a finanziamento?
	R: Gli eventuali titoli autorizzativi, quali la "Valutazione di Incidenza Ambientale", dovranno essere esibiti in fase di approvazione del Piano di Gestione Forestale.
11	D: Sulle superfici forestali oggetto di rimboschimento con la programmazione 2007/2013, è possibile effettuare interventi di prevenzione incendi?
	R: Si. In tali circostanze dovranno essere dimostrate le condizioni richieste dal bando per lo specifico Intervento.
12	D: Nelle zone oggetto di ripulitura, sfolli, spalcatura con i fondi europei, è possibile effettuare, successivamente, a collaudo finale, un intervento di utilizzazione forestale?
	R: La domanda non è pertinente al bando.
13	D: Se un proprietario pubblico o privato è in possesso di un Piano di Gestione approvato o in fase di approvazione, può presentare la domanda di sostegno per un intervento previsto nella Misura 8, ad esempio rimboschimento di aree non agricole, ripuliture, viali parafuoco, anche se non espressamente previsti nel PdG, purché non siano interventi selvicolturali?
	R: Si, la Domanda di sostegno per le tipologie di lavoro citate può essere presentata.
14	D: Se un proprietario pubblico o privato è in possesso di un Piano di Gestione approvato o in fase di approvazione, può presentare la domanda di sostegno per effettuare uno sfollamento in un ceduo semplice matricinato di castagno, anche se nel PdG non è previsto nessun intervento selvicolturale nel periodo di validità dello stesso?
	R: Non si capisce come l'intervento citato non sia previsto nel Piano! Gli interventi selvicolturali dovrebbero essere contemplati all'interno di un PdGF in fase di approvazione o approvato, in casi diversi l'intervento potrà essere preso in considerazione in una domanda di sostegno, nella relazione tecnico illustrativa di accompagnamento al progetto, va chiarito il motivo per cui dette superfici non fanno parte del PGF e quindi supportate da adeguata documentazione.



16

17

18







D: Nelle Disposizioni attuative (Misura 8), per la definizione dei "*Criteri di Selezione*", ai fini della formazione delle graduatorie di merito per la selezione dei progetti, alle domande ritenute ammissibili saranno assegnati i punteggi riportati nella tabella presente in ciascun intervento (8.1.1 - 8.3.1- 8.4.1- ecc.).

Tra la "documentazione richiesta", in ciascun intervento, vi è la "Corografia della progettazione

Tra la "documentazione richiesta", in ciascun intervento, vi è la "Corografia della progettazione (comprovante l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione)" ai fini della localizzazione dell'intervento nelle diverse aree.

In tutti gli interventi (criteri di selezione) viene riportato che "Ai fini della dimostrazione della georeferenzialità, la cartografia tematica necessaria per la definizioni dei criteri di selezione è resa disponibile per la consultazione sul sito www.calabriapsr.it". Tuttavia non sono disponibili tutte le cartografie delle "Aree soggette a criticità ambientali", più precisamente mancano le seguenti:

- a. Superfici ricadenti in aree a vincolo idrogeologico;
- **b**. Superfici ricadenti in aree ad instabilità idrogeologica (rilevazione ABR), Aree con pericolo di frane e/o aree di attenzione idraulica.

R: Gli Atti di Vincolo riguardanti le superfici ricadenti in area a vincolo idrogeologico sono disponibili presso l'Ente comunale di competenza.

Le aree ad instabilità idrogeologica sono consultabili dal sito dell'ABR.

D: In riferimento alle "Superfici ricadenti in aree ad instabilità idrogeologica", il sito (http://www.calabriapsr.it/cartografia-bando-misura-8) rimanda al sito WebGIS dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria, che tuttavia restituisce immagini (terrestri e non) con sovrapposizione delle aree ad instabilità (PAI) senza le particelle catastali. Risulterebbe pertanto approssimativo individuare l'area di progetto. Al fine della localizzazione dell'intervento, il tecnico può/deve georiferire le immagini del sito (http://webgisabr.regione.calabria.it/webgis/)?

R: In alternativa alla visualizzazione del WebGIS dell'Autorità di Bacino, si possono scaricare gli shp file delle Aree a frana (ABR) per effettuare la "sovrapposizione" con il catastale.

D: In riferimento alle "Superfici ricadenti in aree ad instabilità idrogeologica (rilevazione ABR), Aree con pericolo di frane e/o aree di attenzione idraulica", sul sito http://webgisabr.regione.calabria.it/webgis/ si fa riferimento, alla voce PAI, a:

• Aree a rischio idraulico; • Aree di attenzione; • Zone di attenzione; • Punti di attenzione; • Aree in frana; • Aree a rischio frana; • Buffer zone.

Qual ora non sia disponibile una cartografia di base, relativa alle "Superfici ricadenti in aree ad instabilità idrogeologica (rilevazione ABR), Aree con pericolo di frane e/o aree di attenzione idraulica", a quali di queste voci bisogna fare riferimento ai fini dell'attribuzione dei punteggi?

R: Il riferimento alle voci PAI va alle Aree di attenzione e alle Aree in frana.

D: In mancanza di tali cartografie (*superfici ricadenti in aree a vincolo idrogeologico*; *superfici ricadenti in aree ad instabilità idrogeologica*), attraverso quali carte si deve dimostrare la localizzazione dell'intervento? Ci sono altre modalità, diverse da quelle della geo-referenzialità, per comprovare l'attribuzione dei punteggi?

R: Non vi sono altre modalità.

D: Per quanto riguarda gli investimenti e spese ammissibili, ovvero il punto 4 degli Interventi 8.3.1 - 8.5.1 - 8.6.1 e punto 5 dell'Intervento 8.4.1., in cui si prevede il finanziamento dei Costi per la Redazione di Piani di Gestione Forestale, questi devono essere compresi fra le spese totali rendicontabili per ciascuna misura, ovvero per un massimale di 500.000,00 euro - Intervento 8.3.1; 500.000 euro - Intervento 8.4.1; 200.000,00 euro - Intervento 8.5.1; 600.000 euro - Intervento 8.6.1.,



21

22







oppure per il Piano di Gestione finanziato a Costi Standard viene concesso un contributo a parte, indipendentemente dai suddetti massimali?

R: Il costo connesso alla redazione dei Piani di Gestione è compreso nei massimali fissati per ciascun intervento.

D: In riferimento alla Relazione descrittiva degli elementi costitutivi, la stesura del Piano di Gestione Forestale e allegati:

- a. Cosa si intende per: "tipo di gestione aziendale"?
- b. Cosa si intende per: "indirizzi aziendali specifici e dei "desiderata della proprietà", in base allo stato attuale della foresta"?
- c. Per quanto concerne la cartografia, in questa prima fase preliminare al Piano, si deve procedere alla Compartimentazione del Complesso assesta mentale in Unità e Comparti Colturali? Oppure basta solo stimare le superfici catastali sottoposte a pianificazione, divise per foglio e particella catastale e produrre una cartografia che evidenzi solo tali superfici per la quale si richiede la pianificazione?
- d. La rete viabile censita (CATASTO, IGM, CTR, ECC.) desunta dalla fotointerpretazione, deve essere classificata secondo lo schema di Hippoliti, 2003; quindi, produrre il Piano della Viabilità, oppure basta solo evidenziarla con la classificazione utilizzata dai dati cartografici di partenza (es. classificazione utilizzata dalla CTR 1:5.000, che non utilizza una classificazione dettagliata e specifica come quella di Hippoliti, 2003)?

R: Si rimanda alle Linee Guida per la Redazione dei Piani di gestione Forestale.

D: La presente riguarda la sottomisura 8.5.1 "Interventi diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali". Precisamente, al punto 1 (*Descrizione e finalità dell'intervento*), fra gli investimenti "*una tantum*" volti al perseguimento di impegni di tutela ambientale e al miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, si parla di selezione delle specie forestali finalizzati alla conservazione e diffusione di specie forestali nobili, rare, sporadiche e gli alberi monumentali. Con quali criteri il tecnico dovrà operare in questo senso? Per esempio con la creazione di un apposito piedilista comprendente punti GPS, diametri delle piante selezionate, fotografie e schede descrittive? Questa operazione potrebbe tuttavia rivelarsi onerosa se eseguita in foreste dotate di molte piante monumentali distribuite su svariati ettari, quindi si chiede se si può pervenire a procedure semplificate. Inoltre, è stata riscontrata la mancanza di un apposito listino per stimare i costi di una operazione così descritta, pertanto sono cortesemente richieste indicazioni in merito.

R: Non si ravvisano modalità diverse da quelle del censimento in situ delle specie da preservare. Nel caso particolare è bene riferirsi anche all'art. 7 della Legge 14 gennaio 2013 n.10 "Disposizione per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberature di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale".

D: Nei criteri di selezione riguardanti tutti gli interventi della Misura 8, nella valutazione da fare riguardo all'area con svantaggi orografici e strutturali del territorio, alcuni comuni come ad esempio San Giovanni in Fiore, è considerato appartenente alla zona D sulla classificazione dei comuni rurali per il PSR, ma lo stesso comune viene considerato come montano nell'elenco dei "Comuni montani". Tale differenza genera pertanto una diversa assegnazione di punti nella valutazione dei criteri di selezione. Quale punteggio utilizzare?

R: In tutti i casi in cui si verificano sovrapposizioni di aree come nello specifico caso prevale il criterio previsto dalle aree soggette a svantaggi naturali quindi in questo caso quello di essere considerato comune montano.

D: Al punto 2, tra i beneficiari vengono indicate le Imprese Boschive, iscritte all'Albo Regionale. Tali imprese devono obbligatoriamente avere la disponibilità di aree boscate o possono operare con









superfici ottenute con gare periodiche e/o occasionali? 23 R: Il bando chiarisce che si tratta di "lavorazioni boschive effettuate... da dimostrare mediante contratti di affidamento", ovvero per come previsto per legge supportato da autorizzazioni e certificati di regolare esecuzione sottoscritto da tecnico abilitato. D: Al punto 6, si prevede l'aliquota di sostegno al 65%. Tale aliquota è confermata? R: Anche in questo caso si riporta quanto scritto nel bando "L'aliquota di sostegno è fissata al 65% 24 del costo dell'investimento ammissibile. Si precisa che l'applicazione di tale intensità di aiuto è subordinata all'esito della procedura di modifica del PSR 2014-2020 attualmente in corso di discussione con la Commissione Europea. In caso di esito negativo, verrà riconosciuto in fase istruttoria l'aliquota massima del 50% prevista dal PSR Calabria vigente". D: Un Comune, ha fatto redigere il Piano di Gestione Forestale, lo ha adottato con Delibera di Consiglio e trasmesso, da oltre un anno, per l'approvazione al Dipartimento competente della Regione Calabria con tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente, senza ad oggi ricevere osservazioni negative. Si può attribuire il punteggio relativo alle caratteristiche del soggetto richiedente, detentore di superfici forestali con competenze specifiche sulla tematica di cui alla Focus Area? 25 R: L'essere titolare di un Piano di Gestione Forestale, anche se non ancora approvato, non fa acquisire "competenze specifiche sulla tematica di cui alla Focus Area 5E", cioè ... l'accrescimento della resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali, attraverso investimenti di tutela ambientale, miglioramento dell'efficienza ecologica, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. Queste competenze devono essere in capo al "Detentore di superfici forestali" che nel caso di un comune si può identificare in capo al Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione proponente. D: E' necessario utilizzare gli "schemi di computo metrico estimativo" riportati nella Tab 1 Sez. La domanda si rende necessaria, in quanto, nel caso in cui si debba utilizzare necessariamente il computo allegato, considerando quanto permesso, e cioè, trovandosi ad operare in terreni nella migliore delle ipotesi abbandonati, ma nella maggior parte dei casi in situazioni con presenza a volte 26 di pendenze importanti, di rocciosità ed ostacoli vari, che non permettono l'utilizzo di meccanizzazione (Decespugliamento meccanico, Rippatura Incrociata, seconda lavorazione, etc.). In questi casi, si dovrà utilizzare il prezzario di riferimento ma utilizzando altre categorie di lavori specifici e vagliate caso per caso situazione per situazione, spesso da eseguirsi manualmente. Se è possibile utilizzare il prezziario, fermo rimanendo gli importi massimi, discostandosi dalle categorie indicate nella TAB 1, come ci si dovrà comportare in fase di contabilità? R: I beneficiari che intendono presentare domande a valere sull'intervento 8.1.1 del PSR, sono obbligati a rispettare i massimali di spesa per le voci di cui alle tabelle riportate nel bando, altresì, a giudizio del progettista ed al fine di assicurare la completa funzionalità degli investimenti, in aggiunta possono essere anche progettate le altre attività di cui al punto 3) del paragrafo 4. "altre operazioni correlate all'impianto".

27

D: Si possono eseguire lavori in economia? C'è un limite massimo di importi contabilizzabili in economia, rispetto all'importo totale? Quale documentazione si dovrà produrre per i lavori in

economia?









R: La scelta sulla modalità di esecuzione dei lavori è prerogativa della stazione appaltante nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa vigente per gli Enti pubblici (vedi disposizioni procedurali). Per i privati si rimanda al Paragrafo 8 delle Disposizioni Procedurali " Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative alla sviluppo rurale 2014/2020". D: Nel caso ci si trovi nella situazione di poter utilizzare altre categorie non previste, nonostante sia riportato nel bando "Laddove la tipologia di lavori sia prevista dal costo standard, non potranno essere utilizzati i prezziari", si potranno utilizzare entrambi? E come ci si dovrà comportare in fase di 28 contabilità? R: I beneficiari che intendono presentare domande a valere sull'intervento 8.1.1 del PSR, sono obbligati a rispettare i massimali di spesa per le voci di cui alle tabelle riportate nel bando, altresì, a giudizio del progettista ed al fine di assicurare la completa funzionalità degli investimenti, anche le altre attività di cui al punto 3) del paragrafo 4 "altre operazioni correlate all'impianto". D: Nel caso ci si trovi ad una quota altitudinale di transizione, si potranno utilizzare le specie presenti nell'elenco di entrambe le fasce? 29 R: Si. D: La misura 8.5.1, prevede fra gli investimenti ammissibili "costi per la realizzazione di piani di gestione forestali o strumenti equivalenti". Contrariamente a quanto previsto dalle altre misure, dove è ammesso solo se collegati ad altri investimenti ammessi a finanziamento, è ammissibile la presentazione, producendo tutti gli elaborati previsti, solo la progettazione del PGAF? In questo caso, i criteri di selezione si dovranno riferire all'intera superficie a piano? 30 R: Come viene riportato al punto 4 del bando, sono considerati "Investimenti ammissibili" i costi per la realizzazione di Piani di Gestione Forestali o strumenti equivalenti. Si. E' possibile presentare una Domanda che comprenda la sola realizzazione di un Piano di Gestione Forestale (int. 8.5.1). Nel caso di Piani di Gestione l'intera area oggetto di pianificazione è considerata area d'intervento dovendosi procedere alla pianificazione dell'intera superficie di proprietà. D: In riferimento a tutte le misure, le particelle oggetto di intervento dovranno sicuramente essere presenti sul fascicolo aziendale del beneficiario per un intervento specifico. Per il PGAF, si dovranno anche caricare a fascicolo tutte le particelle di proprietà che saranno oggetto di assestamento? In questo caso le operazioni saranno lunghe, macchinose e alquanto difficoltose considerando che molti terreni, specialmente per gli Enti Pubblici, che concedono a vario titolo, e per diversi periodi 31 nell'anno o addirittura per più anni, (fida pascolo, enfiteusi, addirittura alcuni in fitto) a privati cittadini che li utilizzano e sono caricati sui loro fascicoli e che per non perdere i titoli difficilmente svincoleranno le p.lle assegnate. R: Si, tutte le p.lle interessate dal Piano di Gestione dovranno far parte del fascicolo aziendale. Sia l'Ente pubblico che i privati devono dimostrare la proprietà o la disponibilità del bene. **D**: Come si deve procedere relativamente ai lavori da potersi eseguirsi in economia? 32 **R:** Vedi faq precedente.









D: Alla tabella 1) delle disposizioni attuative, con riferimento alle macchine assentibili a contributo per aziende con superfici forestali > 50 Ha così testualmente si legge: "Cippatrici con motore proprio fino a 75 KW, o azionate da trattore o motrice fino a 25 KW".

E' evidente che vi deve essere stato un errore di battitura, infatti, volendo rispettare il limite di potenza fissato per macchine dotate di motore autonomo in 75 KW, le trattrici da accoppiare alle cippatrici dovranno avere potenza superiore a 75 KW e ciò per principi di meccanica, essendo le perdite di trasmissione del moto delle trattrici (p.d.p., albero cardanico) assai più alte rispetto a quelle di un motore collegato direttamente alla cippatrice.

È bene chiarire, quindi, che la potenza della trattrice agricola non può essere inferiore a 25 KW ma molto superiore (oltre tre volte).

R: La logica seguita nella redazione della tabella è quella di limitare le emissioni di CO2 legate ai consumi di carburante. A tale proposito proprio per quanto richiamato nella faq, si dà priorità alle macchine dotate di motore proprio e vengono invece "penalizzate" quelle dotate di motore esterno, che al fine di sviluppare la medesima potenza delle precedenti, necessitano di una potenza almeno doppia della trattrice ad esse accoppiata.

D: Nelle condizioni di ammissibilità (pag.34, 46, 60 e 73) viene riportato che ai sensi della LR 45/2012, per i beneficiari con superficie di proprietà pubblica e per quelle private di estensione uguale o superiore a 100 ettari, il sostegno è subordinato al possesso di un Piano di Gestione forestale o da uno strumento equivalente. Orbene, dato che il Piano Di Gestione Forestale è finanziabile all'interno degli investimenti, un beneficiario che non possiede il Piano ma lo richiede come investimento può partecipare ai relativi interventi? O meglio la richiesta di contributo del Piano vale come requisito per partecipare al bando?

R: Si.

33

34

35

36

D: Quasi tutti i criteri di selezione sono attribuiti in base alla localizzazione geografica degli interventi.

La base cartografica, tra l'altro definita ed esclusiva, per attribuire e valutare il relativo punteggio è improntata su una cartografia obsoleta realizzata nel 2003 e per di più ad una scala non compatibile con il livello di progettazione richiesta (definitiva/esecutiva). Infatti, i suddetti criteri sono vincolati anche alla grandezza della superficie che deve ricadere nell'area per almeno il 50%; ora il livello di dettaglio della cartografia disponibile, ha una scala di 1:250.000 e cioè 1cm sulla carta corrisponde a 2,5 Km sul terreno e 1mm corrisponde a 250 m che non risulta compatibile con il livello di progettazione (CTR e catastale con scale a 1:2000 e 1:5000), in quanto non consentirebbe una reale rappresentazione del territorio con potenziali errori. Si potrebbe sopperire con una perizia del tecnico per l'attribuzione del relativo punteggio in caso di incongruenza della carta?

R: Si rimanda a quanto previsto dal bando.

D: A pochi giorni dalla scadenza del bando non risultano ancora disponibili sul sito varie cartografie necessarie e vincolanti per l'attribuzione del relativo punteggio come la cartografia relativa alle aree a vincolo idrogeologico ed in particolare alla cartografia dei rischi di tipo biotico. Difatti è presente solo la cartografia relativa al cinipide del Castagno e non delle altre fitopatie (Nematode del Pino, cancro resinoso del Pino, Cocciniglia greca del Pino, etc.), consentendo solo alle aree in cui c'è il cinipide del castagno di accedere al relativo punteggio a discapito di altre aree. A quanto l'altra cartografia?

R: Allo stato non sono disponibili ulteriori cartografie che individuino altre fitopatie. E' sufficiente esibire idonea certificazione rilasciata da Organismi Istituzionali abilitati.









37	D: Il criterio relativo alla instabilità idrogeologica, si basa sulla cartografia disponibile sul sito dell'autorità di bacino per come da relativo link messo a disposizione sul sito, ma la suddetta cartografia (zone R1-R2-R3-R4- Zone di attenzione, etc.) esiste solo per le aree in adiacenza ai centri abitati. Esiste un'altra cartografia utilizzabile ai fini della misura 8 in cui siano classificate aree ad instabilità idrogeologica per le aree agricole e forestali distanti dai centri urbani, aree in cui insistono la maggior parte dei boschi calabresi? In caso di aree boscate distanti dai centri urbani, in cui vi siano reali e documentabili fenomeni di dissesto, il relativo punteggio può essere attribuito mediante l'esibizione di documentazione valida (atti deliberativi, perizie tecniche, documentazione fotografica)?
	R: No. Allo stato non risultano disponibili cartografie diverse.
38	D: Nella cartografia del rischio incendio vi sono delle anomalie. Sarebbe possibile verificare l'assenza di qualche possibile discordanza? Per esempio, tutte le pinete di Pino d'Aleppo del versante jonico dai 0 ai 600 metri, risultano a rischio incendio trascurabile o moderato e invece i boschi di Pino nero (1000-1500m) oppure le faggete ad alta quota oppure i castagneti, risultano a rischio incendio elevato e/o estremamente elevato. Sarebbe possibile, ove necessario, sopperire con una perizia del tecnico progettista?
	R: Si rimanda a quanto previsto dal bando.
39	D: Nella documentazione richiesta per tutti gli interventi, si richiede il Progetto esecutivo, ma in base al codice degli appalti vigente, il progetto esecutivo, essendo l'ultima fase della progettazione, deve aver ottenuto già i relativi pareri ed autorizzazioni e non le relative richieste. Si potrebbe approvare un progetto definitivo o ancor meglio uno studio di fattibilità tecnica, visto che la maggioranza dei criteri di selezione viene attribuita in base alla localizzazione dell'intervento e determinabile quindi anche con lo studio di fattibilità?
	R: Si rimanda a quanto previsto dal bando nonché a quanto precisato già nelle faq precedenti.
40	D: Nella documentazione richiesta per tutti gli interventi, si richiede oltre all'affidamento dell'incarico per la progettazione, anche l'incarico della direzione lavori. E' possibile allegare solo l'atto di conferimento della progettazione, visto che la direzione dei lavori subentra ad esecuzione degli interventi e quindi a buon esito del finanziamento?
	R: Si rimanda a quanto previsto dal bando nonché a quanto precisato già nelle faq precedenti.
41	D: Nella documentazione richiesta per tutti gli interventi, si richiede l'atto per il conferimento e la direzione tecnica di Piano. E' possibile allegare l'atto di conferimento per la relazione descrittiva di piano (fattibilità di Piano) per come definita nella documentazione al posto della redazione e direzione tecnica del PGF che si concretizza a buon esito del finanziamento?
	R: Si rimanda a quanto previsto dal bando nonché a quanto precisato già nelle faq precedenti.
	D: Perché nei costi standard, per la redazione del piano di gestione forestale, non è presente il costo aggiuntivo nel caso in cui la pianificazione interessa aree protette e/o siti della rete natura 2000?
42	R: Tale condizione è prevista nella tabella di dettaglio dei costi standard pubblicata sul portale www.calabriapsr.it
	D: In caso di intervento non rientrabile nelle voci di costo standard approvati, come si rendicontano i









43	relativi lavori per i beneficiari privati? Con fattura? E per i lavori eseguiti in economia?
10	R: Mediante fatturazione quietanzata, per come precisato nelle faq precedenti.
44	D: Nel calcolo della tabella dei costi standard, per la redazione del piano forestale, cosa si intende per superficie lorda? Le solo aree assimilate a bosco e i pascoli o anche altre aree di proprietà?
	R: Le superfici lorde sono riferite alle superfici silvopastorali e delle relative tare (viabilità, fossi, canali, ecc.)
45	D: Nelle disposizioni procedurali, a pag.4 viene ribadito che per consentire un più agevole avvio delle istruttorie, di trasmettere a mezzo pec la domanda così come restituita dal SIAN corredata di tutta la documentazione prevista dal bando. Perché questa doppia modalità che potrebbe creare problemi in caso di discordanza tra documentazione on line e quella trasmessa via pec? E poi, visto che si tratta di progetti definitivi corredati di numeroso materiale cartografico, è stata verificata la reale possibilità di trasmettere file di grosse dimensioni tramite le caselle pec che hanno limiti in questo senso?
	R: Si rimanda a quanto previsto dal bando.
46	D: Nelle disposizioni procedurali a pag. 17, (P.10 Variazioni al progetto), si dice che: al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, non sono previste variazioni al progetto approvato e/o appaltato. Ora, visto che la progettazione in fase di domanda è relativa alla fase definitiva e che nella fase di rilascio delle relative autorizzazioni gli Enti preposti potrebbero imporre limiti e/o limitazioni che potrebbero produrre adeguamenti tecnici al progetto che poi dovrebbero essere recepiti, per come previsto dalla legge, dal progetto esecutivo, come si dovrebbe comportare il beneficiario nella fattispecie del caso in esame? Perché non è possibile adeguarsi al codice degli Appalti?
	R: Si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni procedurali.
47	D: Un beneficiario può presentare due domande per lo stesso intervento fermo restando il vincolo di non utilizzare la medesima superficie?
	R: Non è possibile presentare due istanze. Tuttavia nell'ambito della medesima domanda è data facoltà di prevedere più interventi su diverse superfici.
48	D: Nel caso di Enti Pubblici, in base al nuovo codice degli appalti, solo per predisporre un avviso di gara per la progettazione necessitano tra i 30 ed i 60 giorni; altri 30 giorni necessitano al tecnico per predisporre una progettazione di livello definitivo, quindi sarebbero necessari almeno 90 giorni di tempo. Si potrebbe concedere una proroga congrua in maniera da consentire ai beneficiari di adempiere agli obblighi previsti dal bando?
	R: Proroghe concesse sufficientemente.
49	D: Nel bando si precisa che nell'esecuzione degli investimenti da parte degli Enti pubblici nel rispetto dell'art.49 del Reg.(UE) 1305/2013, dovranno essere rispettate le procedure sugli appalti pubblici D.lgs. 50/2016 e quindi nella fattispecie anche l'art. 36 comma 2 lettera b del codice. L'Azienda Calabria Verde e I Consorzi di Bonifica sono considerati Enti pubblici e quindi devono rispettare la relativa normativa?









R: La natura giuridica dell'azienda Calabria Verde è quella di Ente pubblico economico, mentre per i Consorzi di Bonifica è quella di Enti pubblici non economici. D: Visto che qualche criterio di punteggio non può essere di fatto potenzialmente attribuito in questa fase (Adesione ad un PIF o ad un Consorzio Forestale, Rischio biotico, ecc.) o di difficile attribuzione (Terreni confiscati, aree ABR, etc.) e quindi il punteggio massimo non è più di 60, si 50 potrebbe limitare temporaneamente e straordinariamente il limite dei 20 punti per poter accedere alle relative misure? R: Si rimanda a quanto previsto dal bando. D: Intervento 8.1.1 - Nel paragrafo 3 delle condizioni di ammissibilità (pag.14 delle D.A.) viene riportato: "l'investimento deve essere realizzato in terreni non agricoli ricadenti all'interno dei terreni siti in aree idonee definite sulla base della "Carta d'uso dei suoli della Regione Calabria"". Nella carta di uso dei suoli, i terreni idonei (da un punto di vista esclusivamente agricolo) sono quelli classificati I-II-III-IV classe che sono di fatto terreni arabili e quindi idonei all'agricoltura; negli 51 interventi è previsto anche l'imboschimento permanente di terreni non agricoli (bosco permanente) e i terreni in base alla Carta di uso dei suoli della Calabria idonei alla forestazione sono praticamente tutti (I-II-III-IV-V-VI-VII). Le aree idonee, quindi, sono tutte le aree ricadenti nelle classi da I a VII ad esclusione della classe VIII? R: Si rimanda a quanto previsto dal bando. D: Intervento 8.1.1 – Nel paragrafo 5 degli importi ammissibili e percentuali di aiuto (pag.18 e ss) si precisa che le spese relative ai costi di impianti sono ammessi entro determinati importi ad ettaro (9.000/8.500/6.500) in base alla tipologia di imboschimento. Gli schemi di computo metrico di cui le tabelle 1A-1B-1C sono da intendersi solo per il calcolo degli importi massimi ammissibili o sono da intendersi come computo metrico tipo o come costi standard se attinenti al contesto? Si possono 52 usare altre voci del prezziario fermo restando il massimale degli importi? Il dubbio si palesa poiché, in caso di progettazione dell'imboschimento permanente o di altra tipologia, visto che ci si potrebbe ritrovare ad operare in contesti non agricoli (presenza di arbusti, ginestre, etc.,) le voci del computo potrebbero essere diverse (deceppamento, impossibilità di lavorazione andante, lavorazione a buche, lavorazione a gradoni, etc.) che ben si discostano dalle lavorazioni dei terreni agricoli incolti. **R:** Vedi risposta a faq precedente. D: Intervento 8.1.1 – paragrafo 8 Criteri di intervento: perché se si localizza l'intervento in superfici valutate a rischio biotico e/o a rischio incendio si ha maggiore probabilità di essere finanziati (10 53 punti su 60)? Non dovrebbe essere più logico evitare le suddette aree per una migliore riuscita dell'imboschimento? R: La logica riguarda la riduzione del rischio idrogeologico e della stabilità dei suoli ovvero l'aumento della fissazione della CO2. Ovviamente nel rispetto delle prescrizioni della Legge quadro sugli incendi boschivi, n. 353/2000. D: Le spese tecniche per la progettazione e direzione lavori non possono superare il 6%. Le spese tecniche specialistiche per i vari studi specifici richiesti (Relazione fattibilità, BPOL, relazione tecnica 54 economica, relazioni tecniche ambientali, sicurezza, etc.) possono rientrare nel 3% delle spese generali? R: Si.









55	D: Nel paragrafo 1 descrizione e finalità dell'intervento (pag.32) tra gli altri interventi si parla di "interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione, gestione e/o ripuliture di aree di dimensioni contenuteomissis". Cosa si intende per aree di dimensioni contenute? Un beneficiario che possiede un bosco di 20 ettari può procedere ad interventi selvicolturali una tantum su tutta la superficie?
	R: Vedi risposta a faq precedente.
56	D: Nelle condizioni di ammissibilità a pag. 34 viene riportato: "sono ammissibili al sostegno solo le superfici a medio e alto rischio di incendi boschivi". In base alla classificazione utilizzata dalla "carta del rischio potenziale di incendio boschivo" della Regione Calabria adottata con DGR n.339/2012, le superfici ad alto rischio corrispondono alle classificazioni elevato ed estremamente elevato, mentre le superfici a medio rischio corrispondono alle classe moderato individuata dalla carta del rischio. Nella tabella dei criteri di selezione (non solo dell'intervento 8.3.1 ma anche degli altri), il punteggio viene distribuito solo tra rischio elevato e rischio estremamente elevato e non viene considerato il rischio moderato. Perché nella tabella dei criteri di selezione non vengono considerate le aree a rischio moderato?
	R: Si rimanda a quanto previsto dal bando.
57	D: Nei costi ammissibili dell'intervento 8.3.1 a pag. 35 lettera c, si parla di acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di protezione, controllo e monitoraggio degli incendi e di altre calamità, solo se strettamente collegati e funzionali alla finalità dell'intervento. Ci sono dei limiti sulla tipologia di macchinari? E sulle attrezzature di protezione? Si potrebbe fare qualche esempio pratico? L'acquisto da parte di un beneficiario di un mezzo omologato (PK con modulo AIB) per il controllo della proprietà e lo spegnimento degli incendi risulta ammissibile?
	R: Il bando non prevede limiti di spesa fermo restando la compatibilità degli investimenti con l'intervento ed il Massimale fissato. Si rimanda tuttavia alle disposizioni procedurali di cui al paragrafo 8.
58	D: Negli interventi e costi ammissibili non vi è una prevalenza tra le varie tipologie (opere paramassi, muretti, canalizzazioni, investimenti selvicolturali ,etc.), dunque, se un beneficiario vuole progettare solo opere di regimazione delle acque senza intervenire sul popolamento arboreo lo può fare? In quali termini si attua la prevenzione degli incendi boschivi?
	R: Si rimanda a quanto previsto dalla Focus Area 4C " prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi".
59	D: Tra la documentazione prevista si richiede: "Documentazione dalla quale si evinca che la superficie oggetto di intervento è compatibile con il vincolo di non intervento previsto dalla normativa vigente in materia di incendi". Nella fattispecie di un intervento a carico di un soprassuolo percorso da incendio nell'arco dei 5 anni, intervenendo solo con operazioni selvicolturali (spalcature, sfolli, ripuliture, abbattimenti, etc.), caso di area non ricadente nel sistema della rete natura 2000 e nelle AAPP, visto che in base alla legge quadro sugli incendi boschivi il parere deve essere dato solo dalla Regione, a chi chiedere il parere preventivo?
	R: E' competente il Settore regionale "UOA Forestazione e difesa del Suolo".
	D: Nell'intervento 8.5.1 di fatto sono state escluse tutte le aree boscate a ridosso dei 300 metri dal

mare, aree di importanza consolidata sia da un punto di vista della biodiversità che paesaggistica.









60	Queste aree, essendo a rischio incendio trascurabile anche se trattasi di rimboschimento, fuori dalle aree ad instabilità idrogeologica seppur a ridosso del mare e non censite a rischio biotico seppur di origine non endemica, non riescono ad accedere all'intervento poiché non raggiungono i 20 punti previsti; eppure, in queste aree, gli interventi ammissibili (miglioramento funzione turistica-ricreativa, investimenti in aree sensibili di specie forestali tolleranti alla siccità, ecc.), sarebbero necessari. E' possibile tramite documentazione del progettista sopperire a queste discordanze ed accedere al relativo punteggio se sussistono naturalmente presupposti oggettivi?
	R: Si rimanda a quanto previsto dal bando.
61	D: In riferimento alla tabella 1, i vincoli degli investimenti in base alla superficie (A,B,C,D ed E) sono validi solo per le imprese boschive per come si paleserebbe a pag. 76 o sono validi anche per i proprietari/imprenditori agricoli di superfici boschive?
	R: Sono applicabili a tutti i soggetti per come indicati al Paragrafo 2 " beneficiari" delle disposizioni attuative di cui all'Intervento 8.6.1
62	D: In riferimento alle faq sulla misura 8 pubblicate in data 13/04/2017, diverse faq, come per esempio la n.5 e la n.29, la n.63, sono in antitesi con i relativi atti di rango superiore (Disposizioni attuative, Linee Guida, etc.). Si tratta di errori o le faq hanno una validità gerarchica superiore rispetto alla documentazione che devono esplicitare?
	R: Con riferimento alle faq precedente n. 5 si precisa che la risposta " anche non prevedendo altri interventi" è riferita al solo ed esclusivamente all'Intervento 8.5.1., per come stabilito dal bando.
63	D: Diverse volte nelle faq (n.17) viene ribadito che per l'attribuzione del punteggio in caso di richiesta tra gli investimenti del Piano di Gestione, l'area oggetto di pianificazione è considerata area di intervento e che (n.5) il Piano di Gestione può essere finanziato anche senza prevedere altre tipologie di intervento. Questo non è in contrasto con gli investimenti ammissibili (pag.35,49) che di cosi recitano "Costi per la redazione dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti solo se collegati ad altri investimenti ammessi a finanziamentoomissis"?
	R: Vedi faq precedente.
64	D: Nella faq n.12 viene detto che per la misura 8.1.1 il computo metrico va definito descrivendo le singole voci progettuali che si intende adoperare di cui alle tabelle A,B e C. Gran parte delle suddette voci, considerano lavorazioni idonee a terreni agricoli e non per terreni non agricoli e/o incolti per come previsto dal bando in cui oggettivamente le voci di computo delle tabelle non risultano tecnicamente ed operativamente idonee. Si può consentire l'utilizzo di altre voci del prezziario agricolo vigente fermo restando l'importo massimo ammissibile ad ettaro?
	R: Vedi faq precedente.
	D: Al momento della consegna della domanda di sostegno, nel momento in cui sia inserita all'interno della domanda la redazione del Piano di Gestione e Assestamento Forestale, lo stesso deve essere consegnato in allegato alla domanda in forma definitiva oppure può essere consegnata una bozza che riporta la divisione dell'area e risponde a quanto previsto da bando, come di seguito riportato? Relazione descrittiva degli elementi costitutivi la stesura del Piano di Gestione Forestale e allegati: - dati di inquadramento del complesso assestamentale oggetto della progettazione (localizzazione amministrativa e geografica, estensione totale e delle aree boscate, orientamento produttivo e tipo di gestione aziendale); - breve trattazione delle tematiche assestamentali sulle quali si ipotizza di lavorare, sulla base delle









tipologie di bosco presenti, degli indirizzi aziendali specifici e dei "desiderata della proprietà", in base allo stato attuale della foresta:

- mappa con evidenziata la proprietà oggetto della progettazione (mappa catastale sovrapposta a una prima fotointerpretazione con la distinzione tra bosco e non bosco, e nell'ambito del bosco identificazione fra conifere, latifoglie o misto), sovrapposta alla ubicazione delle "Aree Protette" e "Rete Natura 2000", e allo shape della viabilità censita (CATASTO, IGM, CTR, ECC.) desunta dalla fotointerpretazione;
- asseverazione resa da tecnico abilitato (ai sensi del DPR 445/2000), che la redazione del futuro PGF sarà effettuata in conformità alle "Linee Guida per la redazione dei Piani di Gestione Forestale", approvate con DGR n. 548 del 16/12/2016;
- quadro economico secondo i valori riportati nel paragrafo sulla ragionevolezza dei costi. E' possibile completare la redazione del Piano di Gestione e Assestamento Forestale entro 12 mesi dalla data di accettazione del decreto di finanziamento sottoscritto dal soggetto beneficiario?
- **R:** All'atto della presentazione della Domanda di Sostegno, in caso si voglia inserire tra gli "Investimenti e Spese Ammissibili", i costi per redazione di un Piano di Gestione Forestale o strumenti equivalenti, la documentazione da esibire, per come chiaramente riportato nelle disposizioni attuative della misura 8 del PSR sarà:
- a) in caso di PdGF già redatto, presentato ma ancora non approvato dall'Autorità competente, verrà presentata una copia del piano (redatto secondo le Linee Guida in vigore all'atto di presentazione dello studio);
- b) in caso di PdGF in via di redazione, si potrà presentare quanto espressamente richiesto nel bando nel paragrafo "Documentazione richiesta" (Piano stilato in conformità alle "Linee Guida per la redazione dei Piani di Gestione Forestale", approvate con DGR n. 548 del 16/12/2016") c) nel caso debba ancora redigerrsi il PGF, tutta la documentazione per come richiesto nel bando.
- **D:** In una Società S.A.S. il socio amministratore è proprietario di circa 65 Ha di superficie boscata; inoltre, possiede contratti per i prossimi anni per interventi di utilizzazione forestale su 90 ha di superficie boscata, già sottoscritti e dimostrata tramite autorizzazioni acquisite e verbale di collaudo a lavorazioni concluse che lavora in media 50 ha l'anno. Può aderire all'Intervento 8.6.1?
- **R:** Si, l'Azienda può presentare Domanda di aiuto sull'Intervento 8.6.1. Per la determinazione della categoria di macchine e attrezzature, di cui alla Tab.1 delle Disposizioni attuative, a modifica di quanto riportato nelle disposizioni attuative e faq precedenti, potranno essere dimostrate la somma delle superfici lavorate nell'ultimo triennio anziché la media.
- **D:** Una Società ancora non è iscritta all'albo delle imprese, essendo giovane e in attività da 2 anni ed avendo avviato l'iter per l'iscrizione, può impegnarsi a registrarsi nell'albo delle imprese entro e non oltre il 2018?
- **R:** Qualora la Domanda di aiuto presentata dall'azienda a valere sulla Misura 8 Intervento 8.6.1, risultasse finanziata, l'iscrizione all'Albo delle Imprese Boschive dovrà essere perfezionata entro e non oltre i termini previsti dal bando per la firma dell'Atto di concessione del beneficio.
- intervento? Ciò vale solo per la misura 8.5 o anche per le misure 8.3 e 8.4?

D: E' possibile ottenere il sostegno per la redazione di un Piano di gestione Forestale come unico

- **R:** A differenza dell'Intervento 8.5.1, per quanto riguarda gli Interventi 8.3.1., 8.4.1 e 8.6.1 è possibile presentare Domanda di aiuto che contempli la redazione del Piano di Gestione Forestale "solo se collegati ad altri interventi ammessi a finanziamento".
- **D:** Facendo riferimento a quanto riportato nel § 3. Condizioni di ammissibilità: "per i beneficiari con superfici boscate di proprietà pubblica e per quelle private di estensione uguale o superiore a 100 ettari, il sostegno è subordinato al possesso di un Piano di gestione forestale o da uno strumento

67

68









equivalente", resta inteso che questa condizione di ammissibilità non vale nel caso si vada a richiedere proprio il sostegno per la redazione del Piano di gestione forestale, per un beneficiario non ancora dotato di Piano?

R: All'atto della presentazione della Domanda di Sostegno, in caso si voglia inserire negli "Investimenti e Spese Ammissibili", i costi per redazione di un Piano di Gestione Forestale o strumenti equivalenti, la documentazione da esibire sarà quanto espressamente richiesto nel bando nel paragrafo "Documentazione richiesta".

70

D: In merito al sostegno concesso unicamente per la redazione di un Piano di gestione forestale, e considerando ad es. una proprietà comunale costituita da aree boscate e non boscate (così come definite dalla normativa regionale), la pianificazione dovrà riguardare solo le aree boscate o l'intera superficie di proprietà del Comune?

R: Il Piano di Gestione Forestale redatto dal Comune dovrà interessare l'intera superfice boschiva che risulti nella disponibilità dell'Amministrazione all'atto della presentazione della Domanda di Aiuto.

71

D: Il beneficiario è tenuto ad aprire/aggiornare il proprio Fascicolo aziendale, condizione essenziale per poter accedere al finanziamento. In caso di sostegno concesso per la redazione di un Piano di gestione forestale, il beneficiario è tenuto a inserire nel proprio fascicolo aziendale tutti i mappali in proprietà/possesso già nella fase di presentazione della domanda? Ciò perché, evidentemente, nel caso di una proprietà comunale laddove esistano diritti vari di uso da parte di privati (livelli, enfiteusi, usi civici), potrebbe costituire un serio problema procedurale, in relazione al poco tempo disponibile per poter effettuare tale operazione. Il fascicolo aziendale, eventualmente, potrà essere aggiornato in fase di redazione del Piano di gestione, a seguito di concessione del finanziamento?

R: Il fascicolo aziendale dovrà risultare aggiornato all'atto della presentazione della Domanda di Aiuto e dovrà interessare l'intera superfice boschiva che risulti nella disponibilità dell'Amministrazione. Vedi anche faq precedenti.

D: Salve, in merito al punto 2 delle "Linee guida per la redazione dei piani di gestione della Calabria": il PGF è obbligatorioomissis......con superficie forestale maggiore di o uguale a 100 ettari (art. 7 L.R. 45/2012).

Nel caso in cui una proprietà forestale di 265 ettari, non tutta accorpata, è così costituita: da 105 ettari accorpati di bosco X in agro del comune di San Giovanni in fiore in località XY; da 50 ettari accorpati di bosco Xy in agro del comune di San Giovanni in fiore in località XYZ (distanti chilometri in linea d'aria dal primo comprensorio);

72

da 60 ettari accorpati di bosco Xyz in agro del Comune di Spezzano Piccolo in località XXX; da 50 ettari accorpati di bosco Xyz in agro del Comune di Serra Pedace in località XXy; è obbligatorio fare un unico P.G.F. oppure procedere alla redazione di P.G.F. e Piani Poliennale di Taglio a seconda delle superfici?

E nel caso in cui la proprietà fosse composta da superfici accorpate di estensione inferiore a 50 ettari, ubicate in vari Comuni oppure nel medesimo Comune ma in località differenti, la cui somma supera i 100 ettari, bisogna redigere il P.G.F.?

R: Si deve procedere ad unica pianificazione, in special modo quando esiste continuità territoriale. Nel caso degli Enti pubblici potrebbe sussistere l'unica difficoltà legata agli atti amministrativi sulla titolarità ed autonomia patrimoniale.

D: In premessa delle "Linee guida per la redazione dei piani di Gestione Forestale" si riporta: "Si precisa che la pianificazione non potrà derogare dalle disposizioni impartite dalla L.R. n.45 del



74

75

76







20/10/2012 e s.m.i., dalle P.M.P.F. vigenti e dai Regolamenti di attuazione. Eventuali deroghe devono essere un evento straordinario e puntualmente motivato". Le P.M.P.F. all'Art.3 comma 3 riportano: "Il piano, sulla base della tipologia del bosco, può contenere norme in deroga. Tuttavia, solo dopo la sua approvazione da parte della Giunta Regionale su proposta del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, il piano è parificato alle PMPF ed il proprietario è tenuto a osservarlo". Si ritiene sostanzialmente che quanto esplicitato nelle P.M.P.F. dia al tecnico una opportuna disponibilità decisionale soprattutto in riferimento alla gestione dei cedui oltre turno come ad esempio in aziende forestali che lavorano per la produzione di assortimenti (legname da opera, travi ecc.) destinati ad opere di ingegneria naturalistica e/o per edilizia. Quale delle due interpretazioni di deroga dalle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti risulta prevalere? In caso fosse possibile andare in deroga con il PGF, risulterà possibile andare in deroga dall'Art.3 (Turno minimo) comma 5 e dell'art. 5 comma 1 (estensione delle tagliate e autorizzazioni) del "Regolamento per la gestione dei boschi governati a ceduo della Calabria" ovvero dall'Art. 23 (Trasformazione e conversione del bosco) comma 7 della L.R. n.45 del 20/10/2012?

R: Domanda non pertinente al bando.

D: Al punto 10 delle "Linee guida per la redazione dei piani di Gestione Forestale" si distingue la metodologia assestamentale per le fustaie e soprassuoli transitori per cui si prescrive il metodo colturale e per i cedui a regime per i quali si prescrive.

Fermo restando che per i cedui tali metodologie assestamentali, se riferite alle formazioni forestali calabresi e mediterranee in genere, risultano di difficile applicabilità data l'elevata eterogeneità dei soprassuoli, questo diventa ancor più vero per superfici assestate di modesta entità con conseguente eccessiva frammentazione del superfici in gioco con ripercussioni negative sia per quanto riguarda gli aspetti ambientali (in quanto si determina così un'eccessiva e continuativa presenza in bosco degli operatori con ripercussioni negative per la flora e per la fauna presenti) sia per quanto concerne gli aspetti economici (il costo ad ettaro degli interventi su piccole superfici aumenta, l'introito per il proprietario risulterà inferiore e ciò si ripercuote sulle filiere locali).

L'utilizzo di tali metodologie assestamentali per i cedui a regime è obbligatoria o è possibile andare in deroga dalle "Linee guida per la redazione dei piani di Gestione Forestale" per motivate necessità? Ovvero è possibile applicare il metodo colturale anche nei cedui?

R: Domanda non pertinente al bando.

D: È stato individuato un lotto, di proprietà Comunale, per la realizzazione di un imboschimento che nell'uso suolo è riportato come area a ricolonizzazione naturale, nella realtà si tratta di un terreno agricolo incolto da più di 5 anni, sulla cartografia del PSR è riportato come zona HNV (ad elevato valore ambientale), ciò comporta qualche vincolo?

Essendo di proprietà comunale non è previsto il premio annuale per i costi di manutenzione pertanto il piano di manutenzione quinquennale deve essere comunque redatto?

R: Non sussistono vincoli a termini del bando. In tal caso il progetto sarà munito delle relative autorizzazioni. Non è comunque richiesto il piano di manutenzione quinquennale trattandosi di Ente pubblico.

D: Quali documenti occorre presentare per dimostrare i titoli di possesso di un ente pubblico, nella fattispecie un Comune?

R: Atto Deliberativo ovvero attestazione del Segretario Comunale o del RUP Ufficio tecnico comunale supportato da certificati catastali aggiornati.

D: Si vuole eseguire un rinfittimento su una superficie boscata realizzata con i benefici previsti dal









Regolamento (CEE) N. 2080/92, nel caso specifico dovrei rimpiazzare le fallanze generatesi negli anni che rappresentano il 30-40% di una superficie complessiva pari circa 30 ettari. Dall'impianto del bosco sono ormai trascorsi oltre 20 anni e da qualche anno infatti è cessato anche il contributo destinato a compensare le perdite di reddito. 77 Tale intervento è consentito? In caso affermativo in quale intervento deve essere collocato? Nell'intervento 8.1.1 oppure nell'intervento 8.5.1.? R: L'intervento 8.1.1 è rivolto alle superfici abbandonate ed ai terreni incolti. L'arboricoltura da legno di cui all'ex REG 2080/92 non si identifica in tali categorie. D: Un Comune che intende presentare domanda di finanziamento ai sensi della Misura 8.5.1 per attuare interventi volti al miglioramento della funzione turistico-ricreativa, attraverso la realizzazione di aree ricreative, aree pic-nic, punti di informazione e di osservazione, che non è in possesso di un Piano di Gestione Forestale, deve necessariamente dotarsi di un piano di gestione forestale che riguardi l'intera proprietà comunale, dislocata in più corpi distanti tra di loro? E' possibile, eventualmente, presentare un piano di taglio poliennale solo per il bosco in cui ricade l'intervento? 78 R: Alla pagina 57 della disposizioni attuative relativamente agli interventi ammissibili nell'intervento 8.5.1 è testualmente riportato: "interventi selvicolturali volti al miglioramento della funzione turistico-ricreativa, attraverso opere di ripristino e gestione della rete di accesso al bosco per il pubblico come, sentieristica, viabilità minore, cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, rifugi, punti di informazione e di osservazione;" si tratta quindi esclusivamente di opere di rispristino e gestione non costruzione ex novo. Inoltre, l'amministrazione pubblica che intende partecipare al bando deve prevedere nel relativo progetto allegato alla domanda anche la realizzazione del PGF per tutte le superficie di cui la stessa è in proprietaria o ne detiene la disponibilità a qualunque titolo e non solo per l'area oggetto di intervento. Vedi anche faq che precede. D: Un Comune che non è in possesso di un piano di gestione e che è interessato a presentare domanda di finanziamento a valere sulla Misura 8.5.1 per la realizzazione di un'area ricreativa, può **79** presentare un piano poliennale di taglio solo per il bosco in cui ricade l'area di intervento? R: Vedi risposta precedente. D: Un Comune che non è in possesso di un Piano di Gestione ed intende presentare domanda di aiuto a valere sulla Misura 8.5.1 per la realizzazione di un'area ricreativa, e/o sulla Misura 8.3.1 80 inerente la prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali, può considerare il piano poliennale come strumento equivalente al piano di gestione? **R:** Vedi risposta precedente. **D:** Nelle Disposizioni Attuative relative all'intervento 8.3.1 è riportato: "Sono ammissibili al sostegno relativo alle azioni di prevenzione degli incendi boschivi solo le superfici a medio e alto rischio di incendi boschivi. In base alla classificazione utilizzata dalla "Carta del Rischio potenziale di incendio boschivo nella Regione Calabria" adottata con DGR n. 339/2012,

81

le superfici ad alto rischio, utilizzate ai fini del presente intervento corrispondono alle classificazioni "elevato" ed "estremamente elevato", mentre le superfici a medio rischio corrispondono alla classe "moderato" individuata dalla "Carta dei Rischio".

Come mai nella griglia relativa al punteggio vengono assegnati 6 punti alle aree a rischio elevato e 8 punti alle aree a rischio incendio estremamente elevato senza che vengano considerate (e quindi non è presente il relativo punteggio) le aree a rischio moderato secondo quanto riportato sopra?

R: Le aree a rischio moderato sono ammissibili a finanziamento ma non danno diritto ad alcun









punteggio aggiuntivo a differenza di quanto avviene pel caso della aree a rischio elevato o estremamente elevato di cui alla cartografia di riferimento.

D: Nel calcolo dei punteggi relativi alla misura 8.5 è riportato: "Integrazione tra diverse tipologie di intervento con la presenza di almeno due categorie di lavori previsti fra quelli ammissibili nella scheda di misura (4 punti)".

Se un intervento è il Piano di Gestione e l'altro l'individuazione di alberi monumentali per come prevede la normativa nazionale, in questo caso, per gli alberi monumentali è sufficiente un impegno da parte del tecnico, alla loro individuazione successivamente alla presentazione della domanda e ciò dà diritto al punteggio e prevede un costo a parte o sono inclusi nei costi standard per la redazione del Piano di Gestione?

R: Gli interventi che danno accesso al punteggio del relativo criterio di selezione non possono ricomprendere il PGF ma devono essere intesi quali interventi selvicolturali tra cui può rientrare l'individuazione puntuale, catalogazione e documentazione fotografica degli alberi monumentali, che può essere effettuata successivamente all'atto di accettazione dell'eventuale beneficio previsto dalla domanda di aiuto, qualora la stessa fosse oggetto di finanziamento sui fondi a valere sulla misura 8 del PSR.

Le spese relative all'individuazione, catalogazione e documentazione fotografica degli alberi monumentali, saranno riconosciute in base alle tariffe previste per la redazione dei Piani di gestione Forestale ridotti del 50%. Per la redazione dello studio inventariale si dovrà fare riferimento alle linee guida fissate all'art. 7 del con Dlgs n. 14 gennaio 2013 n. 10, scaricabili nella sezione "documenti" del portale www.calabriapsr.it..

D: Si vuole eseguire un rinfittimento su una superficie boscata realizzata con i benefici previsti dal Regolamento (CEE) N. 2080/92, nel caso specifico dovrei rimpiazzare le fallanze generatesi negli anni che rappresentano il 30-40% di una superficie complessiva pari circa 30 ettari. Dall'impianto del bosco sono ormai trascorsi oltre 20 anni e da qualche anno infatti è cessato anche il contributo destinato a compensare le perdite di reddito.

Tale intervento è consentito? In caso affermativo in quale intervento deve essere collocato? Nell'intervento 8.1.1 oppure nell'intervento 8.5.1.?

R: Vedi faq precedente.

82

83

84

85

D: L'essere in possesso dell'attestato di IAP può essere considerato come requisito di professionalità? Nella misura 8.1.1 si tratta di effettuare un nuovo impianto e l'imprenditore agricolo professionale dovrebbe essere requisito sufficiente.

R: Il titolo di IAP può essere considerato come requisito di professionalità se riferito ad un soggetto privato che ha nella sua disponibilità le superfici oggetto di intervento e pertanto dare accesso al relativo punteggio previsto nei criteri di selezione. Fermo restando l'obbligo dell'impegno ad acquisire entro la conclusione die lavori competenze specifiche sulla tematica di cui alla Focus Area a cui si fa riferimento l'Intervento.

D: La firma digitale degli elaborati è sufficiente o è necessario firmare materialmente gli elaborati ed effettuare dopo la scansione degli stessi? Si fa presente che la firma digitale genera una specie di timbro con data e ora delle firma e tutte le indicazioni.

R: Gli elaborati vanno firmati materialmente e successivamente scansionati, allegati alla domanda di aiuto (Sian) e successivamente trasmessi via pec a: www.forestazione.calabria@pec.regione.calabria.it.


D: La Regione Calabria riconosce la figura dell'Agrotecnico regolarmente iscritto al Collegio degli



















90	"Va tenuto conto che il materiale di risulta delle operazioni selvicolturali è considerato come semplice biomassa da indirizzare alla produzione di energia presso impianti localizzati sul territorio regionale. Tale materiale è alienato a prezzo di cessione nullo, ed è quindi privo di valore economico. Ne deriva che i costi unitari delle operazioni, comprensivi dei costi di esbosco, non vengono (nemmeno parzialmente) compensati dalla cessione del materiale di risulta, come invece sarebbe qualora il materiale fosse alienato al prezzo di legname da opera." Ne consegue che l'indicazione, tra la documentazione richiesta per le misure 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1,
	della "Stima del valore di macchiatico della biomassa ritraibile con gli interventi selvicolturali previsti in progetto" è da intendere come refuso? Infatti, posto che il "materiale è alienato a prezzo di cessione nullo, ed è quindi privo di valore economico", non è possibile determinare il valore di macchiatico. Più precisamente, l'intervento risulta essere a macchiatico negativo, in questo caso coincidente con il costo ad ettaro riconosciuto.
	R: Con riferimento alla risposta di cui alla Faq che precede, si rende necessario allegare alla domanda anche la prevista "stima del valore di macchiatico".
91	D: Nel caso in cui non sia possibile suddividere le Unità Colturali fisiograficamente, è possibile suddividere le stesse impiegando le curve di livello, le linee di massima pendenza o differenziazioni fisionomiche e/o strutturali dei popolamenti? Il limite massimo di 20-30 ettari per Comparto Colturale può essere aumentato, fermo restando il criterio di omogeneità ambientale (clima e suolo)?
	R: Si rimanda a quanto stabilito dalla "Linee guida per la redazione per i PGF" ovvero alle precisazioni di cui alle faq che precedono.
92	D: Un Comune senza piano di gestione forestale può presentare domanda di rimboschimento o di ripristino di aree intercorse da incendio? Ne caso in cui non possa presentare la domanda sottomisura 8.1.1 e 8.4.1, può presentare la domanda sottomisura 8.5.1 in cui è prevista anche la realizzazione del piano di gestione abbinandola alle misure 8.1.1 e 8.4.1?
32	R: La stesura di un piano di gestione forestale può essere finanziato con tutti gli interventi previsti dalla misura 8 ad esclusione dell'intervento 8.1.1; pertanto esso può anche non essere ancora stato redatto al momento della presentazione della domanda di aiuto, purché nella medesima domanda ne sia prevista la redazione ed il suo eventuale finanziamento.
93	D: Per il calcolo del punteggio relativo relative alle " <i>Aree con pericolo di frana e/o aree di attenzione idraulica</i> ", non essendoci il limite del 50% di superficie interessata che ricade nell'area oggetto di selezione, è possibile considerare i 5 punti di tale criterio anche se la superficie ricadente in aree PAI è circa 10 ettari su un totale di circa 1000 ettari da pianificare per un piano di gestione?
	R: Il criterio per avere riconosciuto il previsto punteggio (5 punti) è quello che si deve dimostrare che l'intera area, a prescindere dalla superfice di intervento, ricada in area PAI.
94	D: Nel calcolo del punteggio ai fini del finanziamento per la sottomisura 8.3.1 concorrono al conteggio dei 3 punti solamente le " <i>Aree con pericolo di frane e/o aree di attenzione idraulica</i> " oppure permettono di ottenere il punteggio anche le aree con frane già censite?
	R: Concorrono al punteggio anche le aree con frane già censite purché le stesse rientrino nelle particelle catastali oggetto di intervento.
	D: Qualora il proponente, abbia intenzione di utilizzare, per la realizzazione degli interventi proposti forniture sotto forma di contributi in natura (come l'utilizzo del parco macchine e della manodopera presente all'interno dell'azienda) è obbligato ad utilizzare le tabelle standard di costi unitari (UCS)

pubblicate dalla regione (dicembre 2016)? La domanda sorge dal fatto che nel caso di interventi di









sfollo e diradamenti (ex art 42 PMPF è m50.1.1, dove il parametro di riferimento è ceduo semplice matricinato ipotesi di densità di 500 ceppaie/ha ed un prelievo di 1500 polloni/ha,) dalle quali sono scaturite le analisi delle relative UCS (euro/ettaro), se dalle aree di saggio emergesse una densità di 1000 ceppaie/ha, quindi con un prelievo del doppio del n. polloni/ha, si potrebbe applicare un costo proporzionale in computo oppure no?

R: Vedi risposte a faq precedenti in merito alla tipologia di intervento, contabilizzazione e competenze professionali.

D: Le misure 8.3.1 e 8.4.1 prevedono la presentazione delle domande in forma collettiva e tra la documentazione richiesta compare: "accordo di collaborazione in caso di progetto collettivo, formalizzato attraverso scrittura privata registrata".

Se vi sono due Comuni che vogliono partecipare in forma collettiva basta una delibera di Consiglio o di Giunta o il tutto deve essere formalizzato attraverso altri atti? Quali sono questi atti?

96

R: Nel caso di domanda collettiva presentata da soggetti pubblici è sufficiente per la presentazione della domanda una delibera di giunta in cui l'amministrazione si impegna a partecipare al bando e ad ottemperare agli impegni da esso previsti individuando un capofila dell'aggregazione e demandando al sindaco del comune capofila tutti gli oneri derivanti dalla partecipazione al bando; nel caso in cui il progetto dovesse essere approvato e finanziato lo stesso dovrà essere ratificato da una delibera di consiglio comunale di ciascuno dei comuni facenti parte del partenariato e demandando al sindaco del comune capofila all'adempimento di tutti gli oneri derivanti dall'accettazione del contributo previsto dal finanziamento e nei termini fisati nel bando.

97

D: In merito alla misura 8.5.1, nel caso di rinaturalizzazione forestale, sono ammissibili al sostegno solo se effettuati con specie diverse di quelle in situ. Significa che si devono mettere altre specie arboree? E nel caso di un bosco di pino?

R: Tale condizione viene richiesta al fine di assicurare la "composizione floristica" del situ. Ovviamente la scelta delle specie dovrà ricadere tra quelle adattabili alla medesima zona fitoclimatica.

٩R

D: Per il calcolo delle UCS relative ai costi diretti di redazione del Piano di Gestione Forestale di un comune e quindi per la successiva pianificazione, possono rientrare particelle concesse in affitto dal comune a privati con contratto in scadenza nei prossimi anni?

R: Vedi risposte faq precedenti.

D: In considerazione di quanto riportato sul Regolamento Regionale n°8/2015 articolo 3 lettera 1 dove al comma i) riporta "Avere svolto in ambito forestale negli ultimi 3 anni sulla base dei contratti fra soggetti pubblici e privati ..."

Il Bando vigente misura 8.6.1, prevede che per partecipare al bando stesso, le imprese boschive devono aver eseguito utilizzazioni boschive negli ultimi tre anni pari ad almeno 500 ha di superficie di contratti con soli enti pubblici, pertanto, in considerazione di quanto precedentemente citato, previsto dal regolamento 8/20156 si chiede di voler allineare il bando e quindi la misura 8.6.1 a quanto previsto dal regolamento 8/2015 e quindi la possibilità di considerare anziché la media dei soli contratti pubblici, la somma dei contratti sia pubblici che privati.

99

R: Per un mero errore materiale nel bando è stato riportato a pag 72 delle disposizioni attuative che "Omissis

Sono ammessi investimenti in favore di Imprese boschive iscritte al relativo Albo regionale di art. 15 della L.R. 45/2012 e del relativo Regolamento attuativo n. 8/15. Le Imprese iscritte alla Cat. A del predetto Albo partecipano ai corrispondenti investimenti riportati alle colonne A - B - C di cui alla









tabella 1 allegata, dimostrando:

omissis....

la media delle lavorazioni boschive effettuate nell'ultimo triennio sia almeno pari ad una delle superfici minime indicate nella Tab.1 (colonne A-B-C) per ogni categoria di macchine e attrezzature, da dimostrare mediante contratti di affidamento presso Enti pubblici. omissis....

"Al riguardo le disposizioni attuative del bando relativamente all'intervento 8.6.1 si intendono correttamente rettificate, anche in conformità ai requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 3 lettera 1 del Regolamento Regionale 8/2015, nel senso di considerare la somma delle lavorazioni effettuate nell'ultimo triennio da dimostrare mediante contratti di affidamento, fitto o acquisto di superfici boschive presso Enti pubblici o soggetti privati, anziché la media dell'ultimo triennio.

D: Relativamente alla misura 8.6.1 "Investimenti in tecnologie forestali" le imprese boschive iscritte all'albo regionale categoria "A e B" hanno dovuto dimostrare i requisiti necessari, lavorazioni boschive e Capacita Finanziare, per come previsto dal Regolamento Regionale n°8/2015 articolo 3 lettera 1 dove al comma i). Il Bando vigente misura 8.6.1, prevede che per partecipare al bando stesso, le imprese boschive di Categoria "A" devono aver eseguito utilizzazioni boschive negli ultimi tre anni da Enti Pubblici pari a un minimo di:

- Ha 50 per acquisto di attrezzature minute;
- Ha 100 per acquisto macchine media/piccole;
- Ha 200 per acquisto macchine medie;
 per le Imprese di Categoria "B" superfice fino:
- Ha 500 per acquisto di macchine medio/grandi;
- oltre Ha 500 per acquisto di macchine grandi;

Si porta a conoscenza che con i criteri stabiliti dal Bando si crea una discriminazione verso le Imprese che sono iscritte all'Albo regionale, che per mancata fortuna, partecipando, alle gare di appalto presso Enti Pubblici, non sono rimasti vincitori delle gare dei lotti boschivi,. Per cui si chiede di rivedere i criteri del bando e non creare discriminazioni alle imprese iscritte presso l'albo regionale, visto che le imprese per far parte dell'albo hanno dovuto dimostrare i requisiti per come previsto da regolamento. Inoltre, si chiede di adottare un criterio senza lavorazioni boschive e superficie, ma bensì per categoria di appartenenza senza discriminazioni, come previsto dal regolamento n. 8/2015. Inoltre si chiede di prorogare la scadenza del Bando al 30/06/2017 visto le criticità di selezione.

R: Vedi risposta alla faq che precede.

D: Qualora si decidesse di fare oltre al Piano di Gestione un altro intervento come il rimboschimento, la superficie che verrà utilizzata per il rimboschimento deve essere computata anche nel calcolo delle UCS relative al piano?

Per la lotta al cinipide, come intervento può essere considerato l'acquisto del torymus sinensis? Per quanto riguarda gli interventi sulle piste per difesa, controllo, ecc. possono essere inclusi nella stessa domanda del piano di gestione oppure è necessario presentare due domande differenti?

R: Vedi risposte a faq precedenti. Si rimanda alla lettura del Bando. L'acquisto dei sistemi di lotta integrata (Torymus sinensis) non può costituire una voce di spesa e quindi un intervento considerato la non eligibilità della pesa a norma del Reg. 1305/2013.

D: Considerato che molti comuni non hanno la capacità di copertura preventiva per potere conferire ad un tecnico abilitato l'incarico professionale per la progettazione, la direzione lavori, l'affidamento e la direzione tecnica del PGF, è possibile allegare alla domanda di aiuto il progetto firmato dal tecnico comunale, che ha la qualifica di geometra? Eventualmente può essere firmato dal tecnico esterno abilitato ed integrare, dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive, l'atto di

102

101









conferimento dell'incarico professionale?

R: Vedi risposte a faq precedenti. Si rimanda alla lettura del Bando.

103

D: Dovendo riqualificare un percorso naturalistico che risulta stralciato catastalmente (strada comunale) ma non possiede un numero di particella, come si fa a compilare la sezione "associa particelle (particelle dov'è localizzato il sottointervento)"? Il tracciato è individuato anche dal catasto sentieri del Parco Nazionale d'Aspromonte.

R: Il bando prevede il sostegno esclusivamente per viabilità di tipo forestale e quindi si deve fare riferimento alla particella catastale.

D: In merito alla Misura 8 nello specifico in riferimento all'Intervento 8.4.1 "Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", a pag.47 delle Disposizioni attuative, si riporta la seguente dicitura: "Gli investimenti di ricostruzione del potenziale forestale causato da danni biotici o abiotici sono subordinati al riconoscimento formale, in base alla normativa nazionale, da parte della pubblica autorità competente, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione hanno causato una distruzione di non meno del 20% del potenziale interessato. Tale soglia deve essere giustificata da un parere scientifico fornito dalle autorità pubbliche competenti e accreditate presso la Regione (Servizio fitosanitario regionale, Carabinieri forestali, enti di ricerca e università)."

104

Ciò premesso, al fine di ricevere un parere scientifico così come previsto dal Bando, nell'ambito della redazione di un Progetto di ripristino di un bosco percorso da incendio circa 10 anni fa, è stata inviata richiesta scritta tramite PEC al Comando OMISSIS dei Carabinieri Forestali.

La seguente è stata la risposta formale ricevuta :

"In riferimento alla richiesta, specificata in oggetto, pervenuta tramite PEC negli uffici della Stazione Carabinieri Forestale OMISSIS, si fa presente che la scrivente, informava tempestivamente per vie brevi, il Superiore, Capitano OMISSIS, il quale riferiva che non appartenendo ad un Corpo Tecnico, non siamo autorizzati a rilasciare il parere scientifico da Lei richiesto".

R: Vedi faq precedente.

105

D: Lo stesso ente può presentare due domande nell'ambito dello stesso intervento che riguardano sottointerventi diversi, su superfici diverse? Quindi due domande di importo inferiore/uguale a 200.000 euro? Ad esempio:

intervento 8.5.1. (interventi di miglioria forestale + area ricreativa) euro 200.000;

intervento 8.5.1. (ripulitura di aree forestali+sfolli e diradamenti+sentieri) euro 200.000.

R: Il massimale previsto per ciascun intervento è riferito a ciascun beneficiario .

D: Tra la documentazione da allegare alla domanda sono richiesti:

"Nulla osta, permesso o autorizzazione necessaria per la realizzazione dell'intervento oppure documentazione attestante l'avvenuta presentazione presso le autorità competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi e nulla osta".

106

Com'è possibile presentare o attestare l'avvenuta presentazione della richiesta del nulla osta idrogeologico, considerato che per lo stesso va presentata la scia (segnalazione certificata di inizio attività relativa a interventi selvicolturali) e che nella stessa bisogna indicare anche l'impresa boschiva esecutrice? Come può un ente presentare la Scia senza fare prima la gara di appalto?

R: In tal caso il progetto potrà rendersi esecutivo, quindi munito di ogni autorizzazione compreso la eventuale SCIA, al più tardi entro 90 giorni (vedi documentazione richiesta).









107	D: Le misure 8.3.1 ed 8.4.1 pongono come requisito di ammissibilità il possesso di un Piano di Gestione Forestale per i comuni con superfici boscate; ciò farebbe dedurre che chi non lo possiede non potrebbe fare domanda. Però tra le spese ammissibili ci sono anche quelle relative alla redazione dei piani di gestione forestale e con la FAQ nr 5 si specifica che addirittura verrebbe finanziata la redazione del solo piano di gestione forestale. Potete chiarire questi aspetti? Un comune che possiede superfici boscate ma non ha nessuna forma di pianificazione forestale (PGF, PP ecc.), può aderire alle misure 8.3.1 ed 8.4.1 (oltre alla 8.1.1) proponendo non solo la redazione del PGF ma soprattutto interventi specifici delle misure? R: Vedi risposta a faq precedente.
	D: Un Ente Pubblico vorrebbe accedere agli interventi per i quali le condizioni di ammissibilità richiedono il possesso di un PdG senza richiederne il relativo finanziamento. Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente presentare la delibera di incarico per la redazione del PdG
108	unitamente agli elaborati previsti?
	R: Attenersi alle disposizioni previste nel bando e della relativa documentazione richiesta per accedere ai benefici previsti.
109	D: Nell'ambito della misura 8.3.1, nella medesima domanda, oltre al Piano di Gestione forestale ai fini della Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali, sono stati individuati due diversi interventi, ossia l'acquisto del Torymus e il ripristino della viabilità sui tratti ricadenti nelle aree incendio a rischio elevato ed estremamente elevato, che corrispondono a circa 30 km, da ripristinare per come previsto dalla voce del prezziario. Considerando che la pianificazione è su circa 1000 ettari di proprietà pubblica, l'intervento di ripristino è ammissibile su tutta la lunghezza?
	R: Si, l'intervento di ripristino della viabilità forestale è ammissibile. L'acquisto dei sistemi di lotta integrata (Torymus sinensis) non può costituire una voce di spesa e quindi un intervento considerato la non eleggibilità della spesa a norma del Reg. 1305/2013.
110	D: In merito all'intervento 8.1.1 da realizzare in terreni non agricoli, facendo riferimento alla "Carta d'uso dei suoli della Regione Calabria", ritrovo l'area oggetto d'interesse nella classe IV della Land Capability Classification. Analizzando la cartografia relativa al PSC del comune, la stessa area ricade nelle classi IV - V - VI, essendo stata realizzata una cartografia di maggiore dettaglio. Ai fini delle condizioni di ammissibilità, è possibile utilizzare la cartografia del PSC oppure si è obbligati ad utilizzare la "Carta d'uso dei suoli della Regione Calabria"?
	R: Vedi FAQ precedente.
111	D: La richiesta di finanziamento per lanci di Torymus sinensis su castagneti da frutto e boschi cedui di castagno, comporta l'esclusione di tale superficie dal calcolo delle UCS per un piano di gestione secondo quanto riporta l'all.1: "che gli investimenti selvicolturali saranno realizzati una sola volta sulla stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione"?
	R: Vedi faq precedente.
112	D: E' ammissibile la spesa relativa alla costruzione di un pozzo ai fini antincendio dotato di condotte interrate e idranti?
	R: No, non è ammissibile.









D: In riferimento all'intervento 8.1.1 nell'elenco delle specie arboree forestali utilizzabili per nuovi impianti di forestazione e imboschimento in Calabria non sono previste e quindi non è consentito l'uso delle specie sporadiche. Infatti, nell'elenco sono specificate solo le specie principali utilizzabili per l'impianto. Si potrebbero utilizzare, in aggiunta alle specie principali anche le specie accessorie non ricomprese in elenco (orniello, viburno, ecc.), magari nel limite del 20-30% per il loro importante ruolo che svolgono negli impianti di imboschimento per come ampiamente dimostrato nella letteratura specifica?

R: Nel paragrafo 1 dell'Intervento 8.1.1 si cita "...saranno utilizzate specie forestali, arboree e/o arbustive autoctone o di antico indigenato...", del resto ad un'attenta lettura del bando si comprende che garantendo "... lo stesso livello di cura e protezione..." si lascia al progettista ampio martgine di scelta.

Prezziario regionale con le voci M40.3.1,M40.3.2,M40.3.3. E' possibile eseguire interventi per la regimazione delle acque stradali (tagliacque, cunette, ricarico stradale con ghiaia e pietrisco, ecc.)?

D: Nell'intervento 8.5 sono previsti interventi sulle piste forestali; oltre agli interventi previsti nel

R: E' consentito.

113